

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 85 (2013)
Heft: 3

Artikel: Legge sul servizio informazioni 2013 : una seconda "grande azione di spionaggio"?
Autor: Orelli, Martin von / Wagner, Martin
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-514331>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Legge sul servizio informazioni 2013 - una seconda "grande azione di spionaggio"?



DIVISIONARIO A R MARTIN VON ORELLI, COLONNELLO SMG MARTIN WAGNER

1 Obiettivo

La nuova legge Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) ha un’importanza rilevante a livello delle istituzioni politiche per cui ci è sembrato importante fornire ai nostri lettori alcune informazioni e riflessioni. Queste non sono sicuramente complete, ma si tratta piuttosto di sensibilizzare per un tema, che deve interessarci come cittadini, ma che un giorno potrebbe anche toccarci personalmente.

2 Uno sguardo al passato

Come si è giunti alla LSI, come proposta oggi? Punti principali:

Anni 90 del secolo scorso	Affare delle schedature	→ Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)
9/11	Attacchi terroristici negli USA	
Mancanze scoperte negli anni 2004 - 2006	Iniziativa parlamentare	Legge federale sulle responsabilità in ambito del servizio informazioni civile (LSIC), del 3.10.2008, in vigore dal 1.1.2010
15 giugno 2007	Messaggio del CF al parlamento	Richiesta di modifica alla LMSI (→ LMSI II)
Per 1º gennaio 2009	Decisione del consiglio federale	Trasferimento della parte servizio informazione del Servizio di analisi e prevenzione (SAP) nel DDPS
Primavera 2009	Parlamento federale	Rigetto LMSI II – senza analisi approfondita del contenuto
Per 1º gennaio 2010	Decisione del consiglio federale	Fusione del servizio informazioni strategico (SIS) con il SAP nel servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)
DCF del 27.11.2009	Incarico del consiglio federale	Messaggio per elaborare una legge globale sui servizi informazioni entro fine 2013

3 Di cosa si tratta?

Lo scopo centrale consiste di mettere in condizione il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) - quale parte dell’architettura di sicurezza della Svizzera – di poter apportare in ambito preventivo il suo migliore contributo per la sicurezza della Svizzera e della sua popolazione.

La LSI non è uno sviluppo ulteriore delle basi legali vigenti, bensì un nuovo disciplinamento. Deve tener conto delle preoccupazioni e riserve scaturite dalle attuali attività dei servizi informazione come pure dei cambiamenti di rischi e minacce. Si vogliono inoltre definire anche condizioni quadro realistiche e moderne per le attività del servizio informazioni in Svizzera e all'estero.

4 Minacce / rischi e pericoli

Chi decide di voler arrecare danni alla Svizzera cercherà di nascondere o mascherare le proprie azioni. Il terrorismo internazionale, la proliferazione di armi di distruzione di massa o di sue componenti, la criminalità organizzata e l'estremismo violento non possono venir combattuti con i sistemi attuali dell’acquisizione di informazioni. Mezzi e modalità adeguati devono permettere di individuare in modo preventivo eventuali attività e misure di distrazione.

La LSI dovrà, come novità, fare la differenza tra

- Estremismo violento con riferimento alla Svizzera e
- I rimanenti ambiti di minacce (terroismo, spionaggio, proliferazione e tutela di importanti interessi nazionali).

Alla luce delle attuali forme di minaccia (ad es. riguardo al terrorismo), spesso non è più possibile operare una chiara distinzione tra Svizzera ed estero.

5 Misure di acquisizione soggette ad autorizzazione

Il Consiglio Federale richiede un numero di nuove misure di acquisizione di informazioni all’interno del Paese soggette ad autorizzazione. Tra queste vi sono, secondo l’art. 22, la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, raccolta di informazioni su persone e l’impiego di apparecchi di localizzazione e di sorveglianza. Appare particolarmente critica *“l’intrusione in sistemi e reti di ordinatori per acquisire informazioni ivi disponibili o trasmesse, oppure per disturbare, impedire o rallentare l’accesso a informazioni, se da questi sistemi vengono sferrati attacchi a infrastrutture critiche”* (art. 22, cpv. 1, lett. g).

Bisogna comunque affermare in modo chiaro che in questa legge per scopi di sicurezza sono previste ingerenze assolutamente necessarie nei diritti fondamentali. Queste necessitano una regola legale chiara. Secondo la costituzione federale, art. 36, queste ingerenze necessitano una base legale e devono essere nell’interesse collettivo ed essere proporzionali. La base dei diritti fondamentali resta così inviolata.

È necessaria un’autorizzazione anche per l’esplorazione dei segnali via cavo (art. 34 a 38). Accanto all’esplorazione radio guadagna importanza a livello internazionale, a seguito dell’espansione delle reti a fibra ottica efficienti che permettono il trasferimento da mezzi senza cavo.

Premessa per l’impiego di tali misure è l’autorizzazione anticipata da parte del tribunale amministrativo federale e il susseguente nullaosta da parte del capo del DDPS. In caso d’urgenza, il direttore del SIC può ordinare lui stesso le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione (art. 27). Il tribunale amministrativo federale e il capo del DDPS devono venir orientati senza indugio e la domanda di autorizzazione va inoltrata ed evasa.

6 Organizzazione

6.1 Istanze di controllo

Le attività del SIC soggiacciono – oltre al controllo au-

tonomo (art. 64) – ad un triplo controllo / vigilanza da parte di:

Il dipartimento di appartenenza (DDPS) (art. 66)

Il Consiglio Federale (art. 68)

La delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere Federali (DelCG) (art. 69)

6.1 Misure di acquisizione soggette ad autorizzazione e esplorazione segnali via cavo

Tribunale amministrativo federale (autorizzazione)

Capo del DDPS (nullaosta dopo autorizzazione)

6.1 Particularità

L'esplorazione radio soggiace ad un controllo specialistico particolare da parte di un'autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio (art. 67).

Nel caso dell'estremismo violento in Svizzera, le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione (art. 22) non sono permesse. In tal modo si intende lasciarsi definitivamente alle spalle il cosiddetto «affare delle schedature».

7 Paragoni con l'estero

Nella presente LSI sono anche stati effettuati paragoni legali con altri stati. Sono considerati:

- Germania e Francia: una tradizione giuridica simile a quella della Svizzera,
- Spagna e Olanda: servizi d'informazione "fusionati",
- Austria e Belgio: Paesi di dimensione comparabile a quella della Svizzera.

8 Conclusioni

Più di dieci anni dopo il 9/11, la Svizzera non ha ancora una legge che metta gli organi dello Stato in condizione di agire in modo efficace e proporzionato alla minaccia. Il nostro Stato si trova dunque in ritardo rispetto a Stati paragonabili.

A seguito delle varie possibilità dello Stato di ingerenze nei diritti fondamentali del cittadino, è da sottolineare che la procedura di autorizzazione prevede più livelli. Se si parla di tribunale amministrativo federale, ci si può porre la domanda della sua competenza specialistica. In casi critici è importante agire per tempo ed è possibile che le decisioni siano prese sotto pressione di tempo.

La cosa peggiore sarebbe non decidere, decisioni posticipate o decisioni prese sulla base di colorazioni politiche.

Il capo del DDPS decide se una richiesta autorizzata dal tribunale amministrativo federale è da mettere in atto. Sembra un'affermazione teorica in quanto la domanda al tribunale amministrativo federale passerebbe prima dalla scrivania del capo del DDPS, anche se nella procedura di autorizzazione (art. 25) questo non è indicato in modo esplicito. Il capo del DDPS non inoltra alcuna domanda del SIC al tribunale amministrativo federale che poi non metterebbe in pratica dopo aver ricevuto il nullaosta.

Il consiglio federale assume un'importante funzione di controllo. È però il gremio corretto? Le esperienze degli ultimi anni hanno mostrato più che a sufficienza che temi di politica di sicurezza non sono di massima priorità del nostro governo federale. Non sarebbe meglio demandarle alla Delegazione Sicurezza (DelSic) del Consiglio federale?

È interessante notare che sono stati effettuati confronti legali con Germania, Francia e Austria. Perché non si cita il nostro vicino a Sud? Si sarebbe imposto, visto che l'Italia riveste un ruolo importante come paese di passaggio per movimenti migratori, controllati e non, dal Nordafrica e che la criminalità organizzata dall'Italia imperversa anche verso la Svizzera.

Nonostante tutti i tentativi di fornire una base legale irrereprensibile alle attività del servizio informazioni e regolare dunque molto nella LSI, non bisogna nascondere che alla fine sono le azioni delle singole persone attive nel servizio informazioni a definire in modo chiaro se le basi del diritto e le leggi sono rispettate. Questo fatto non può venir modificato neanche da controlli multipli di diverse istanze. Complessivamente si tratta sempre di una questione di fiducia negli organi dello Stato, come si vuole approcciare il conflitto di interessi "Sicurezza vs. libertà personali". Si tratta di "*permettere un'attività efficiente di servizio informazioni, senza toccare i diritti fondamentali democratici*" (Hans Wegmüller, NZZ, 27.2.13). Non vi è nulla da aggiungere. La nuova LSI soddisfa le direttive di uno Stato di diritto e mostra una direzione plausibile. ■

**Scrivetemi le vostre:
Osservazioni
Reazioni
Contestazioni
Critiche**

Franco Valli

valli.franco@gmail.com

Via C Ghiringhelli 15
6500 Bellinzona

**Scrivetemi,
nell'interesse dei lettori della RMSI!**